

# COMUNE DI BELLUSCO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2017

DISCIPLINA GENERALE ED ECONOMICA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ (risorse decentrate)

CB  
Luigi  
ar  
L. Z.  
1

## Art. 1 Oggetto

L'art. 5, comma 1, del CCNL del 01.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, stabilisce che: "I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale".

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale in servizio presso il Comune di Bellusco, ivi compreso il personale a tempo determinato e/o a tempo parziale, in conformità alle statuizioni di cui al D.L. n°78/2010 convertito in Legge, con modifiche, n°122/2010 ed integrato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) ha efficacia, per le disposizioni attinenti la parte normativa per un triennio, e per quella economica per l'Anno 2017, e determina le modalità di utilizzo delle risorse decentrate.

## Art. 2 Risorse ed ammontare del fondo


Per l'anno 2017, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state stabilite dall'Amministrazione Comunale mediante apposite determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo, ossia la n. 91/2017 e la n. 222/2017 secondo le modalità di cui all'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 ed in applicazione dei meccanismi del CCNL in data 11/04/2008, del CCNL del 31/07/2008 e del CCNL 31/7/2009.

Le risorse sono determinate distintamente in due categorie:

- risorse cosiddette "stabili", cioè quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la relativa disciplina contrattuale, con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, del CCNL del 22.01.2004;
- risorse cosiddette "variabili", cioè quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, determinate annualmente sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali, che integrano le risorse stabili.

**Pertanto, ai sensi delle predette determinazioni, per l'Anno 2017, e nell'applicare i vincoli ed i limiti previsti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s. m. ed i., l'importo delle risorse decentrate cosiddette "stabili" è fissato nel valore di € 69.885,29= mentre l'importo delle risorse decentrate cosiddette "variabili" è fissato nel valore di € 16.428,85 = come da allegato "A".**

**Di conseguenza, l'importo complessivo del fondo per l'Anno 2017 è pari ad € 86.314,24 =.**



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right with the number '2' below it.

### Art. 3 Impiego delle risorse

Il complesso delle risorse annuali viene impiegato prioritariamente per il finanziamento degli istituti aventi carattere di stabilità, ed in particolare:

- la quota dell'indennità di comparto gravante sul fondo, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004;
- le progressioni economiche orizzontali in atto;
- l'incremento dell'indennità professionale a favore del personale educativo dell'asilo nido, di cui all'art. 6 del CCNL del 05.10.2001;
- l'indennità spettante al personale educativo dell'asilo nido per i 10 mesi di anno scolastico, di cui all'art. 31, comma 6, del CCNL del 14.09.2000;

La quota residua delle risorse stabili, unitamente alle risorse variabili, viene impiegata per il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo.

In particolare:

- l'indennità di rischio;
- l'indennità di turno;
- l'indennità di disagio;
- l'indennità di reperibilità;
- i compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;
- i compensi per l'esercizio di specifiche funzioni;
- le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva ed al miglioramento dei servizi secondo il sistema di misurazione e valutazione adottato da questo Comune con Deliberazione di G.C. n. 16 del 23/02/2012 e s.m.i;
- le somme volte ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche disposizioni di legge (art. 15 comma 1 lettera K CCNL 1/4/1999) quali gli incentivi ex art. 92 D. L.vo 163/2006 e quella per i messi notificatori di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000.

### Art. 4 Indennità di comparto

L'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004 viene erogata mensilmente, contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili. La quota a carico del fondo per il salario accessorio vincola per il medesimo importo il complesso delle risorse annuali, con priorità sulla parte "stabile" delle citate risorse.

**Per il pagamento della quota dell'indennità di comparto a carico delle risorse decentrate stabili, viene stanziata la somma di € 12.595,15 =.**

*Levan*  
*B* *G* *Rinaldo*  
*h. R. ar*

## Art. 5

### **Finanziamento delle progressioni economiche in atto**

Il pagamento dei più elevati importi stipendiali derivanti dalle progressioni orizzontali in atto viene effettuato mensilmente, contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili.

La quota a carico del fondo per il salario accessorio è determinata assumendo i valori economici delle posizioni di sviluppo vigenti alla data di decorrenza delle singole progressioni. I differenziali degli aumenti retributivi delle singole posizioni di sviluppo rispetto a quelli della posizione economica iniziale di ciascuna categoria (a carico del bilancio dell'ente per tutti gli adeguamenti stipendiali disposti dal CCNL succedutisi nel tempo ivi compreso l'ultimo stipulato il giorno 31.07.2009), vengono aggiunte al fondo in argomento.

L'importo annuale complessivo vincola per l'importo corrispondente una quota del fondo per il salario accessorio, a valere sulle risorse stabili.

**Per il pagamento dei più elevati importi stipendiali derivanti dalle progressioni orizzontali in atto viene stanziata la somma complessiva di € 22.543,72 =.**

## Art. 6

### **Risorse destinate al pagamento dell'indennità personale asilo nido**

Al personale educativo dell'asilo nido competono, a carico delle risorse stabili, le seguenti indennità:


- incremento indennità professionale prevista dall'art. 6 del CCNL del 05.10.2001 di € 553,80= lordi annui, riparti per 12 mesi; detta indennità, proporzionalmente ridotta per il personale in part-time, viene erogata mensilmente, contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili.
- indennità di cui all'art. 31, comma 6, del CCNL del 14.09.2000, di € 929,60= lordi annui, ripartiti per 10 mesi di anno scolastico: detta indennità:

- non viene corrisposta durante le assenze dal servizio per qualsiasi titolo (malattia, ferie, congedi);
- è proporzionalmente ridotta per il personale in part-time;
- è erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento.

## Art. 7

### **Quota residua risorse stabili e risorse variabili: destinazione e modalità di impiego**

La quota residua delle risorse stabili, unitamente alle risorse variabili, decurtata delle somme di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 viene impiegata per il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo. Per l'Anno 2017 tale importo è pari ad € 19.520,00=.



## Art. 8 Indennità di rischio

L'indennità di rischio, quantificata in complessivi Euro 30,00= mensili (art. 41 CCNL del 22.01.2004), viene destinata a compensare prestazioni comportati condizioni di particolare esposizione a rischio continuativo.

E' esclusa la corresponsione di tale indennità per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate, per le quali sia già contemplata la relativa indennità.

Il compenso, da corrispondere in dodici mensilità, è:

- ridotto proporzionalmente in caso di assenza nel mese;
- proporzionalmente ridotto per il personale a part-time.

Il pagamento di tale indennità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento.

**Per l'Anno 2017 viene stanziata la somma di € 990,00= per il pagamento delle indennità connesse all'esercizio di attività svolte in condizioni di particolare esposizione a rischio continuativo.**

L'importo è determinato come segue:

Profilo	Importo pro capite	n. addetti tempo pieno	n. addetti part-time	Somma stanziata
Operaio	330	1	0	330,00
Assistente sociale	330	1	0	330,00
Istruttore educativo socio-assistenziale	330	1	0	330,00

## Art. 9 Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

Per il personale appartenente alla categorie A, B e C, che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate, è attribuita una specifica indennità.


Il compenso annuo lordo, da corrispondere in dodici mensilità, è determinato annualmente in sede di contrattazione decentrata.

Il predetto importo è:

- ridotto proporzionalmente in caso di assenza nel mese;
- proporzionalmente ridotto per il personale a part time.

Si individuano i seguenti profili disagiati: n. 1 messo autista/conducente scuolabus.

L'indennità di disagio non è cumulabile con altre indennità, quali ad esempio quella di rischio, turno o reperibilità, laddove vi sia coincidenza dei presupposti. Il pagamento di tale indennità è erogata



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento.

**Per l'Anno 2017 è stanziata la somma di € 330,00=.**

### **Art. 10 Indennità di turno**

Il Comune di Bellusco, come anche negli anni passati, in considerazione delle proprie esigenze organizzative e di servizio, conferma l'istituzione, ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 14/09/2000, dei turni giornalieri di lavoro per le attività di Polizia Locale e del personale educativo dell'Asilo Nido Comunale, così come disciplinata dal CCDI 2013 – parte normativa – e dal connesso CCNL a cui si rimanda integralmente.

Il pagamento di tale indennità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione nel secondo mese successivo a quello di riferimento per i periodi di effettiva prestazione del servizio in turno.

Per l'Anno 2017 viene stanziata la somma di € 5.200,00= desunta in base al risultato economico consuntivo dell'Anno 2016 (pari ad € 4.700,00=)


Nel dare atto che è stata istituita la convenzione del servizio di Polizia locale tra il Comune di Bellusco, il Comune di Mezzago e il Comune di Cavenago di Brianza, a partire dal giorno 01/01/2016, e che è necessario armonizzare ed omogenizzare le discipline applicate nei tre enti, anche nella prospettiva dell'imminente attivazione dell'Unione di tutte le funzioni tra i Comuni di Bellusco e Mezzago, si stabilisce che tutto il personale del servizio di polizia locale, escluso il personale amministrativo, contribuisca alla apertura del servizio per le 10 o più ore giornaliere, alla rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere e alla effettuazione di turni antimeridiani e pomeridiani e se previsti notturni, così come indicato dall'art. 22 del CCNL 14/09/2000.

Tale articolazione oraria comporta la definizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, come confermato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2016, su richiesta del personale impiegato presso il settore polizia locale e attività produttive, che effettua la turnazione a norma dell'art. 22 del CCNL 14/09/2000, di un orario settimanale di complessive 35 ore, come indicato dall'art. 22 c.1 del CCNL 01/04/1999, per effetto del quale i maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle 35 ore medie settimanali vengono fronteggiati con una stabile riduzione dello stanziamento dello straordinario relativo al settore polizia locale e attività produttive. L'importo complessivo medio annuo di tale riduzione, pari a € 1.707,64= viene parimenti ridotto nel fondo per lo straordinario.

### **Art. 11 Indennità di reperibilità**

Presso l'Ente è istituito il servizio di reperibilità ex art. 23 del CCNL 14/9/2000 come modificato ed integrato dall'art. 11 del CCNL in data 05/10/2001, e risulta disciplinato dal CCDI 2013.

In particolare, il servizio deve essere effettuato in occasione di due o più giorni festivi concomitanti e viene riconosciuta, a turno congiuntamente, per n. 1 giorno (o più) a n. 1 addetto all'anagrafe, n. 1 operaio e n. 1 addetto di Polizia Locale per denuncia morte, autorizzazione alla sepoltura e funerali.



La reperibilità potrà essere altresì attivata in casi di particolare necessità e/o urgenza in rapporto alle esigenze di pronto intervento dell'Ente, non differibili, e comunque sempre riferite a servizi essenziali. In tale ultima circostanza, e salvo diverso accordo con il lavoratore interessato per proprie esigenze personali, l'attività lavorativa non potrà essere inferiore alle quattro ore.

Il pagamento dell'indennità di reperibilità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione, nel secondo mese successivo a quello di riferimento per i periodi di effettiva prestazione del servizio.

Il dipendente assente dal servizio non potrà essere destinato al servizio di reperibilità.

**Per l'anno 2017 viene stanziata la somma di € 150,00=.**

## Art. 12

### **Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.**

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999, viene prevista l'erogazione di compensi al personale appartenente alle Categorie B, C e D, individuati con provvedimento formale dai rispettivi Responsabili di Settore, quali responsabili per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, secondo i requisiti e criteri, già indicati, in linea generale, nel CCDI 2011 sottoscritto in data 28/12/2011 ed in funzione dell'attività di monitoraggio e verifica effettuata dai Responsabili di settore così come stabilito nell'incontro tenutosi in data 02/07/2012, e fissati, in via conclusiva, nell'art. 12 del CCDI 2013 siglato in data 17/07/2013.

Il provvedimento di incarico dovrà espressamente prevedere, mediante il richiamo al presente articolo, la spettanza del compenso per la specifica responsabilità attribuita, da distinguere dalla normale responsabilità di procedimento ex art. 5 della legge n. 241/90 e s. m. ed i..


L'importo della indennità riconosciuta per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità non può essere superiore al limite massimo di Euro 2.500,00= su base annua, in base all'art. 17, lett. f), del CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art. 7, commi primo e secondo, del CCNL in data 09/05/2006, e viene determinata dal Responsabile di Settore all'atto del conferimento dell'incarico.

La graduazione degli importi per le varie specifiche responsabilità è stabilita dai Responsabili di Settore, collegialmente, mediante una scala di valutazione delle attività basata sui criteri fissati nell'art. 12 del CCDI 2013.

**A tal fine, per l'Anno 2016, viene stanziata la somma di € 6.250,00= da ripartire ed assegnare dai Responsabili di Settore, in funzione della verificata e constatata sussistenza dei criteri stabiliti nel CCDI 2013, in relazione alla verifica dei procedimenti gestiti, e nel limite della somma complessivamente stanziata**

La predetta attività sarà collegiale ed i Responsabili procederanno ripartendo il precitato stanziamento, in modo proporzionale all'eseguita ponderazione effettuata tra tutti i dipendenti comunali che soddisfino i criteri e requisiti indicati nel suddetto art. 12 del CCDI 2013.

Le risultanze di tali operazioni saranno comunicate ai dipendenti interessati e rese accessibili, ai sensi delle vigenti disposizioni, a tutti i dipendenti comunali. La decorrenza potrà anche essere stabilita nel provvedimento di riconoscimento prescindendo dall'ultimo comma del presente articolo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '7'.

Il pagamento di tale indennità viene effettuato a consuntivo, entro il mese di dicembre dell'anno in corso. I suddetti importi saranno assegnati ai dipendenti interessati con decorrenza 01/01/2017.

### **Art. 13** **Compensi per l'esercizio di specifiche funzioni**

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, aggiunto dall'art. 36 c. 2 del CCNL del 22.01.2004, per l'Anno 2017, viene stanziata la somma di € 525,00= per finanziare le funzioni di Ufficiale di anagrafe e di Stato civile. Gli importi sono rapportati alla durata dell'incarico e vanno proporzionalmente ridotti per il personale part-time.

Il pagamento di tale indennità viene effettuato a consuntivo entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento. Ai fini dell'attribuzione dei suddetti compensi, rileva l'effettivo svolgimento nel corso dell'anno delle funzioni sopra indicate, sia in virtù di delega e/o atto formale, sia per effetto dell'ordinaria e concreta assegnazione di mansioni riferibili all'espletamento delle funzioni suddette.

### **Art. 14** **Maneggio valori**

Come per gli altri anni viene corrisposto al personale nominato "agente contabile" l'indennità maneggio valori come da accordo delegazione trattante del 4/2/2003 ex art. 36 CCNL 14/9/2000.

Tale indennità può variare, per ciascun dipendente, da un minimo di € 0,5164 a un massimo di € 1,5493 per ogni giorno in cui il dipendente è effettivamente adibito al maneggio valori. A tal fine si stabiliscono le seguenti fasce:

- € 0,5164 fino ad € 3.000,00= annui
- € 0,85 da € 3.000,01 fino ad € 6.000,00= annui
- € 1,00 da € 6.000,01 fino ad € 10.000,00= annui
- € 1,5493 sopra € 10.000,00= annui

Vengono considerati 250 giorni complessivi di lavoro all'anno.

In base all'importo liquidato per l'anno 2016, **per l'anno 2017 viene stanziata la somma di € 1.500,00=**

### **Art. 15** **Messi**

Per l'Anno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000, viene destinata una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, pari ad € 100,00= a favore dei messi notificatori, quale incentivo alla produttività.

### **Art. 16** **Attività di RUP**

Le risorse destinate agli incentivi per le attività di RUP (ex art. 113 del d.lgs 50/2016) per € 5.000,00=, saranno erogate sulla base di apposita e separata disciplina da approvare, a cui si rimanda.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right.



## **Art. 17** **Produttività**

Le risorse che residuano, dopo il finanziamento di tutti gli altri istituti, sia a carattere stabile sia variabile, sono destinate alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi. Escludendo la quota di cui all'art.32, comma 6, C.C.N.L. 22 gennaio 2004, accantonata per la cd. "Alta professionalità" e pari € 1.673,49.= in applicazione ed osservanza di quanto stabilito dal presente CCDI tali risorse sono pari a complessivi € 27.973,86.=

Il precitato importo verrà suddiviso secondo le modalità contenute nel vigente sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con Deliberazione di G.C. n. 38/2016, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con Deliberazione di G.C. n. 52/2016, anch'essa esecutiva ai sensi di legge.

## **Art. 18** **Economie**

Vista la particolare contingenza, legata al prossimo trasferimento dell'intero personale del Comune di Bellusco all'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, le parti decidono di provvedere alla liquidazione, proporzionale alle valutazioni, entro marzo 2018 di tutte le economie sul fondo 2017 che dovessero verificarsi.

## **Art. 19** **Interpretazione autentica delle clausole controverse**


Dato atto che:

1. "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate" (art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001);
2. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori, in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio la clausola controversa.

## **Art. 20** **Clausole di salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del comparto attualmente vigenti.





Le disposizioni contenute in precedenti C.C.D.I., nelle materie non disciplinate dal presente contratto e compatibili con lo stesso, conservano la propria efficacia sino alla loro espressa sostituzione.


Letto, confermato e sottoscritto.

**Bellusco, 10/11/2017**





DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Lucia Pepe - Presidente

Dott. Giorgio Vitali - membro


OO.SS.

CGIL FP Tania Goldonetto	CISL FPS Nicola Turdo	...
		

R.S.U.

Altomonte Paola	Baioni Silvia	Casiraghi Nadia	Romani Gianpaolo
			

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2017**

DESCRIZIONE	
<b>Risorse stabili</b>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	50.390,20
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	11.045,04
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	12.717,01
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	5.120,11
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5. CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	6.674,27
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	-10.657,34
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	-4.285,00
Decurtazione per effetto della riduzione di personale anno 2017	-1.119,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>69.885,29</b>

**Risorse variabili**

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3. CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L. 662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5. CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	8.700,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14-9-2000)	100,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5. CCNL 1998-2001)	2.628,95
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	
ATTIVITA' DI RUP - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001)	5.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>16.428,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>86.314,24</b>


Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2017

DESCRIZIONE	
<b>UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI</b>	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	22.543,73
INDENNITA' DI COMPARTO	12.595,15
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (NEGLI ENTI CON LA DIRIGENZA)	
INDENNITA' DI TURNO	
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	
INDENNITA' NIDO ART 31	929,60
INDENNITA' NIDO ART. 6 CCNL 5/10/2001	553,80
INDENNITA' ANAGRAFE	525,00
<b>TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO</b>	<b>37.147,28</b>
<b>UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE</b>	
INDENNITA' DI TURNO	5.200,00
INDENNITA' DI RISCHIO	990,00
INDENNITA' DI DISAGIO	330,00
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	1.500,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.250,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	150,00
PRODUTTIVITA' (integrazione art.15 c.2)	27.973,86
PROGETTI SPECIFICI	
ISTAT	
ICI	
ATTIVITA' DI RUP	5.000,00
ALTE PROFESSIONALITA'	1.673,49
MESSI	100,00
ALTRE...	
<b>TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE</b>	<b>49.167,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>86.314,63</b>

<b>TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE" (dato riportato automaticamente)</b>	<b>86.314</b>
<b>DIFFERENZA SUI FONDI TRA COSTITUZIONE ED UTILIZZO</b>	<b>-0</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 SPB, [unclear], [unclear], [unclear]